

# **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

**Modifica del 21 settembre 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente i pagamenti diretti all'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se:

- a. nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
- b. gestiscono l'azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell'azienda;
- c. nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e
- d. il valore contabile della sostanza dell'affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.

<sup>4</sup> Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto tale azienda:

- a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante:
  1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure
  2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;
- b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone:
  1. svolge una funzione dirigenziale, oppure
  2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.

<sup>1</sup> RS 910.13

<sup>5</sup> Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l'azienda da una persona giuridica e che:

1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure
2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.

*Art. 30 cpv. 1 lett. g*

*Abrogata*

*Art. 73 cpv. 9*

<sup>9</sup> I bilanci delle sostanze nutritive allestiti sulla base del modulo delle centrali di consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) «Stima dell'equilibrio della concimazione» nella versione del 1998 o mediante metodi di calcolo equivalenti sono riconosciuti fino 31 dicembre 2003 al massimo.

## II

L'allegato è modificato come segue:

*N. 2.1 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l'apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» dedotto dalle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura, versione 2001» delle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

## III

La presente modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.